

NR. 23 ANNO 2018

Venerdì 08 giugno



# Prometheus

## Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

### IN QUESTO NUMERO

1. I corsi di formazione per i dipendenti pubblici sono esenti Iva se realizzati da soggetti riconosciuti dalla P.A.
2. Entro il 30 giugno trasmissione dei conti resi da Economo e Consegnatari dei Beni alla Corte dei Conti
3. Non è possibile corrispondere gettoni di presenza per la partecipazione alla conferenza dei capigruppo
4. Illegittima l'esclusione dalla gara per mancato pagamento del contributo ANAC se il bando non prevede espressamente tale sanzione

## **1. I corsi di formazione per i dipendenti pubblici sono esenti iva se realizzati da soggetti riconosciuti dalla P.A.**

In materia di operazioni in regime di esenzione IVA, l'art. 10 n. 20 del DPR n. 633/1972 indica *"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale"*.

Con la recente ordinanza 1 giugno 2018 n. 14124 la Corte di cassazione ha evidenziato che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma, e conseguentemente sono servizi esenti IVA, i corsi di formazione svolti da società private formalmente riconosciute dalla P.A. Nel caso specifico, la società privata aveva svolto detti corsi senza ricorrere a finanziamenti pubblici.

Sul punto, già in precedenza la Corte di era espressa in maniera uniforme: infatti, occupandosi dell'insegnamento di pratiche sportive era già stato affermato il principio generale secondo cui tutte le attività didattiche possono beneficiare dell'esenzione dall'IVA, purché poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni. La genericità del riferimento fa sì che esso comprenda i riconoscimenti provenienti non solo dal Ministero della pubblica istruzione, ma anche da altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti o da organismi da esse vigilati, come le federazioni sportive che sono organi del CONI, a sua volta sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali" (Cass. n. 8623 del 2012; Cass. n. 12698 del 2017, che ha ribadito che *"I compensi percepiti da un'associazione sportiva a fronte dell'attività didattica svolta sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, soltanto se tale attività è stata formalmente riconosciuta*

*dagli organi della P.A. competenti nel settore, oppure da organismi da essi vigilati come le federazioni sportive").*

In sintesi, per usufruire dell'agevolazione IVA in esame è sufficiente il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, conseguita ai sensi delle vigenti disposizioni, ad esempio tramite accreditamento da parte della Regione (come avvenuto nel caso specifico sottoposto all'attenzione dei giudici).

In passato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 18/03/2008, aveva affermato che *"il riconoscimento costituisce il requisito essenziale richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale quale discrimine per ricondurre le prestazioni di cui trattasi nell'ambito dell'esenzione dall'IVA o fra quelle imponibili"*, precisando che comunque *"sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.)"*, in quanto *"Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita, infatti, l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare"*, costituendo detto finanziamento *"riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere"* da parte dell'organismo non riconosciuto, consentendo al medesimo, in tal modo, di *"soddisfare il requisito di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall'IVA"*.

Come evidenziato dai giudici, la presenza del finanziamento consente di ritenere esistente il riconoscimento; la mancanza del finanziamento, tuttavia, non esclude a priori l'esenzione, essendo sufficiente il riconoscimento formale da parte della P.A.

## **2. Entro il 30 giugno trasmissione dei conti resi da Economo e Consegnatari dei Beni alla Corte dei Conti**

Ai sensi dell'art. 233 del TUEL, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre), l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'[articolo 93, comma 2](#), devono provvedere a trasmettere all'Ente locale il conto della propria gestione. Sono obbligati alla trasmissione del rendiconto il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti. Al conto trasmesso dagli agenti contabili, devono essere allegati: il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione, la lista per tipologie di beni, copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili, la documentazione giustificativa della gestione, i verbali di passaggio di gestione, le verifiche ed i scarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili. L'ente, dal canto suo, ai sensi del richiamato art. 233, deve provvedere al successivo invio alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, la richiamata documentazione. La trasmissione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (30 aprile), ossia il 30 di giugno.

## **3. Non è possibile corrispondere gettoni di presenza per la partecipazione alla conferenza dei capigruppo**

L'art. 82 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Come è noto, lo statuto comunale può prevedere (ex art. 38 comma 6 del TUEL), l'istituzione di commissioni, costituite con criterio proporzionale.

La Conferenza dei capigruppo non può ritenersi qualificabile come "commissione" poiché, come evidenziato con apposito parere del Ministero dell'Interno – Direzione

Centrale per le Autonomie del 9/12/2009, la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di ordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell'attività del Consiglio.

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza contabile (cfr., ad esempio, sez. reg. Puglia, delib. n. 24/2017 e delib. n. 76/2018; sez. reg. Toscana, delib. n. 362/2009), poiché la conferenza dei capigruppo non può essere considerata una commissione, per la relativa partecipazione da parte dei consiglieri aventi titolo non è possibile prevedere la corresponsione di un gettone di presenza.

#### **4. Illegittima l'esclusione dalla gara per mancato pagamento del contributo ANAC se il bando non prevede espressamente tale sanzione**

Negli ultimi mesi si sono avute numerose pronunce su un aspetto particolarmente delicato della gestione delle fasi di una gara di appalto: il mancato pagamento del contributo ANAC da parte del partecipante e le conseguenze in termini di esclusione dalla gara (tra le diverse sentenze, segnaliamo le seguenti: TAR Lazio, Roma, 1 giugno 2018, n. 6148; Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386; TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sent. 6 novembre 2017, n. 11031; TAR Puglia, Bari, sez. III, 4 dicembre 2017, n. 1240; TAR Veneto, sez. I, 15 giugno 2017, n. 563).

In sintesi, secondo l'orientamento che si sta consolidando, in caso di mancato pagamento del contributo si avrà la seguente alternativa:

- 1) se il bando prevede espressamente la sanzione dell'esclusione dalla gara per detta circostanza, allora l'esclusione è un atto dovuto e legittimo;
- 2) viceversa, se il bando non prevede espressamente la sanzione dell'esclusione, la stazione appaltante deve procedere al soccorso istruttorio (art. 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo n. 50/2016) e alla conseguente regolarizzazione del pagamento, trattandosi di adempimento

(si ripete: versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all'alveo dell'offerta economica e di quella tecnica (e, quindi, sanabile).

Si tratta di un orientamento in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C 27/15), nella parte in cui è stato affermato *“che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell'ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l'operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”*.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 23/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:  
[SEGRETERIA@CUZZOLA.IT](mailto:SEGRETERIA@CUZZOLA.IT) - [WWW.CUZZOLA.IT](http://WWW.CUZZOLA.IT)